



**Autorità Portuale  
Livorno**

Autorità Portuale di Livorno

Ordinanza n° 3 /2006

**Il Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno:**

**Vista** la comunicazione pervenuta in data 28 gennaio 2006 con la quale il personale dei Vigili del Fuoco in servizio presso l'accosto 30 – Costiero Gas – del Canale Industriale del porto di Livorno ha segnalato la presenza di una apertura di notevoli dimensioni lungo la banchina 33 - Leghorn Forest Terminal);

**Preso atto** del sopralluogo effettuato nel pomeriggio del giorno 28 u.s. dal personale della Capitaneria di Porto, dell'Autorità Portuale, dei Vigili del Fuoco e Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.) dal quale è emerso lo stato di pericolosità della banchina 33 (LFT) e della banchina 34 (Grandi Molini Italiani);

**Tenuto conto** di quanto comunicato verbalmente dai sommozzatori della Società LA.MAR.SUB. di Livorno a seguito di ispezione subacquea del tratto di banchina di cui trattasi;

**Ritenuto** che la situazione in cui versa la banchina possa costituire pericolo per i mezzi e per le persone che operano in quell'area;

**Considerata** la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità;

**Visto** l'atto di concessione Rep. N° 30/03 in data 24/6/03 con il quale l'accosto n°33 e la retrostante area sono state affidate in concessione alla Società Leghorn Forest Terminal);

**Visto** l'atto di concessione Rep. N° 60/02 in data 2/7/02 con il quale l'accosto n°34 e la retrostante area sono state affidate in concessione alla Società Grandi Molini Italiani;

**Visto** l'art. 6 della legge 84/94 e l'art. 30 cod.nav.;

**ORDINA**

**Art. 1** Con decorrenza immediata le zone di banchina degli accosti 33 e 34 del Canale Industriale sono interdette al transito ed alla sosta di merci, mezzi e persone, salvo quelle direttamente interessate alle operazioni di ormeggio/disormeggio delle navi ivi destinate, ed alle relative operazioni commerciali.

**Art. 2** E' fatto obbligo alle società concessionarie di transennare l'area di rispettiva competenza predisponendo inoltre idonea segnaletica diurna e notturna

**Art. 3** I trasgressori saranno puniti, qualora non si configuri diverso e più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

**Art. 4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.-

**IL COMMISSARIO**

**C.A.(CP) Salvatore GIUFFRÈ**

Livorno, 31/1/2006